

Comitato Cittadini di Montespertoli in difesa della qualità dell'ambiente

Note sugli aspetti urbanistici della vicenda della concessione SOL relativa al Biotopo di Acquabolla
(Alberto Magnaghi)

1) OMISSIONI nella variante disciplinari dell'Art.18 delle Norme tecniche del PRG di Montespertoli

nella deliberazione del Consiglio comunale del 14/07/03 relativa alla variante dell'art 18 delle norme tecniche del PRG, nelle premesse, fra le altre si riporta quanto segue:

“ che la Regione Toscana nella riunione della conferenza dei servizi del 4.2.2003 competente in materia, ha raccomandato al Comune, e con essa alla Provincia di Firenze e al Circondario Empolese Valdelsa, di adeguare i propri strumenti di pianificazione introducendo norme di salvaguardia finalizzate al mantenimento della piena funzionalità del sito quale ecosistema di rilevante interesse naturalistico e scientifico”

Si omette di riportare la frase precedente che recita “LA CONFERENZA DEI SERVIZI PROPONE: *di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art 18 della RR 79/98, pronuncia negativa sulla compatibilità ambientale del progetto di Ricerca di CO2, inerente il permesso di ricerca denominato Bacchiano, proposto dalla Società Sol”*

e la frase seguente che recita:

di esaminare i siti di Rapolano Terme, Lajatico e Bacchiano ai fini di una loro classificazione quali geotopi di importanza regionale ai sensi della LR 56/2000

L'omissione fa sì che la delibera, non comunicata ai consiglieri il parere della Regione, che avrebbe inoltre richiesto una confutazione esplicita del parere stesso, dato che il Comune prende **decisione opposta** concedendo, nella modifica dell'art. 18 non solo *le opere finalizzate allo studio e alla ricerca* concernenti la risorsa mineraria, ma anche per *l'estrazione/sfruttamento della stessa*, sul quale non è stata presa in esame nessuna procedura di VIA..

2) ERRATA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLA DELIBERA

La deliberazione di variante è stata presa ai sensi dell'art 40 commi 2-7 LR 5/95 per gli interventi nelle zone agricole. L'aver fatto rientrare la variante nel comma 2 f) ha consentito al Comune di non sottoporre la variante al procedimento ordinario previsto al comma 8 (che prevede preventivo parere della Regione e della Provincia anche tramite Conferenza dei servizi).

E' stata legittima questa procedura che esclude la valutazione ex ante della Regione e della Provincia? Nella scheda allegata alla variante si fa riferimento alla LR 64/95 di cui all'art 1 comma 4 e si riporta la seguente dizione del comma:

(individuazione e disciplina particolare di aree assoggettate a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario attraverso l'integrazione dell'agricoltura con altre funzioni e attività produttive)

E' utile richiamare la versione integrale del comma:

I comuni possono individuare negli strumenti urbanistici comunali... aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario. Con apposite varianti, i Comuni possono **promuovere la valorizzazione dell'economia rurale e montana attraverso l'integrazione**

dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi **compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio....**(in grassetto le parti omesse).

E' evidente che lo spirito e la lettera del comma riguarda la possibilità di integrare l'attività agricola con altre attività finalizzate a *promuovere l'economia rurale e montana*, tanto è vero che si citano successivamente *attività per il tempo libero, l'autoconsumo, la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, l'adeguamento dei servizi e infrastrutture*.

L'omissione non è dunque innocente, dal momento che sarebbe apparso evidente anche a un non esperto che la concessione di attività estrattive minerarie in zona agricola, tanto più in un geotopo con norme restrittive di salvaguardia, non può in alcun caso essere considerata attività finalizzata a promuovere l'economia rurale e montana; non si tratta dunque di una integrazione ai sensi dell'art 1 comma 2 della LR 64, ma di un vero e proprio **cambiamento di destinazione d'uso**, dal momento che la futura concessione richiederà una delimitazione della attività mineraria ricadente nella disciplina del RD 14423/1927 e successive integrazioni.

Dunque il riferimento alla LR 64 è **improprio**. La delibera avrebbe dovuto essere sottoposta alla procedura ordinaria prevista dall'art 40 comma 8 e seg.

3) ILLEGITTIMITA' DELLE ATTIVITA' MINERARIE IN AREA DI PROTEZIONE INTEGRALE

Con la Conferenza dei servizi della Regione dell'11 novembre 2003, riportata nella deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2003 n 1232, si propone fra l'altro:

le perforazioni di ricerca devono essere effettuate esclusivamente al di fuori dell'area delimitata a Biotopi e Geotopi dagli strumenti urbanistici comunali e provinciali.

Questa prescrizione **vanifica di fatto** la variante del Comune del 14/07/03 che prevedeva, variando l'articolo 18, la concessione di attività di perforazione proprio nell'area del Geotopo.

Senonchè gli scavi e le perforazioni per l'attuazione del primo pozzo (dei due previsti) attuati dalla ditta nel novembre 2004, ricadono in un'area di tutela integrale che circonda il biotopo, area regolata dall'art 21 delle stesse norme tecniche del PRG e denominata "area dell'Acquabolla/Virginio".

L'art. 21 (che non è stato oggetto di varianti disciplinari) precisa al comma 3 che per tali aree *sono consentiti solo interventi di manutenzione e conservazione degli assetti morfologici, strutturali e tipologici sia degli edifici che delle aree, ed interventi di risanamento e di recupero delle situazioni di degrado fisico e geofisico con tecniche che conservino i valori storico e paesaggistici della zona.*

Anche in questo caso non è necessario essere esperti per capire che la lettera dell'art. 21 esplicita con il termine "solo" che tutte le attività che non ricadono in quelle menzionate sono escluse, e che dunque la concessione di attività di escavazione in tali aree a fini di studio ed estrattivi sono **fuori dalla normativa vigente**, nonostante il parere opposto del Comune che le ha concesse.

3) MANCATA COMPATIBILITA' FRA ATTIVITA' MINERARIE E CONSERVAZIONE DEL GEOTOPO

Tutte le prescrizioni concordano sul fatto che i caratteri attuali del geotopo-biotopo vadano salvaguardati, per il suo valore scientifico, didattico, paesistico:

-gli studi del CNR, che sostengono che "l'area... non dovrebbe perdere le caratteristiche ambientali attuali, in modo che essa possa contribuire ancora all'avanzamento delle conoscenze sugli impatti futuri dell'aumento della concentrazione di CO2 sugli ecosistemi naturali"

- la proposta della Conferenza dei servizi della Regione di classificare il Biotopo *quale geotopo di importanza regionale ai sensi della LR 56/2000*; il quale secondo la LR 56 del 2000, " *presenta un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale* "

- le norme del PTCP all'art 82 e 16, che prevedono la *conservazione e valorizzazione dei biotopi e geotopi seguendo le direttive contenute nello Statuto del Territorio*;

-le prescrizioni della deliberazione regionale del 24/11/2004, fra cui la 1.3 che prevede che i proponente debba fornire risultati dell'indagine geologica e geofisica ... *corredati di valutazioni circa la possibilità di sfruttare il giacimento di CO2 senza interferire con il sistema di alimentazione profonda delle emergenze del fosso dell'Acquabolla.*

Ma, nel contempo, tutti i soggetti dichiarano l'**impossibilità** di prevedere gli effetti dello sfruttamento del giacimento di CO2 sull'eventuale **estinzione e/o riduzione** dei fenomeni superficiali di emissione di CO2 che danneggerebbero **irreversibilmente** i caratteri peculiari della flora e della fauna del biotopo:

-la stessa società Sol dichiara che *non è certa l'estinzione totale della manifestazione naturale oggi presente*, (Rapporto Interdisciplinare della Regione del gennaio 2003) dunque non è in grado di prevederne il mantenimento;

la Regione, laddove afferma che "*l'esercizio dei pozzi produttivi, in fase di coltivazione probabilmente determina la scomparsa delle manifestazioni spontanee di anidride carbonica*" creando la situazione paventata anche dal CNR in cui ... "*l'annullamento o la riduzione delle emissioni naturali di CO2 non permetterà più di verificare le condizioni di vita della vegetazione spontanea in atmosfera arricchita di anidride carbonica*" (Rapporto interdisciplinare del gennaio 2003);

e ancora "*la coltivazione della risorsa potrebbe determinare il venir meno delle manifestazioni spontanee di CO2 attualmente presenti*" (Conferenza dei Servizi, 4/2/2003)

Pertanto, la contraddizione fra la dichiarata compatibilità ambientale dello sfruttamento del giacimento con le reiterate richieste che lo stesso non pregiudichi l'esistenza del geotopo-biotopo risulta evidente: **non esiste nella fase di studio ex ante la possibilità di definire la sopravvivenza del biotopo; essa può essere verificata ex post (a sfruttamento del giacimento avvenuto), quando i danni eventuali risulteranno irreversibili.**

Risultano pertanto tuttora validi, nonostante le 24 prescrizioni della Regione imposte alla ditta che non risolvono questo problema e salvo prova contraria, i richiami al **principio di precauzione** che la Conferenza dei servizi del febbraio 2003 ha avanzato per motivare il parere negativo sul progetto della ditta SOL.

Montespertoli, febbraio 2005.